

DISCIPLINARE PER L'USO DEGLI SPAZI E PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI, TESTI E COMUNICATI INERENTI MATERIE DI INTERESSE ISTITUZIONALE PRESSO GLI IMMOBILI "PALAZZO DELL'EMICICLO" A L'AQUILA E "PALAZZO DI PIAZZA UNIONE" A PESCARA-SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1

L'uso degli spazi degli immobili, sede del Consiglio Regionale, può essere concesso esclusivamente per convegni, incontri e riunioni relativi a manifestazioni istituzionali di interesse provinciale, regionale e nazionale, nonché di rilevante spessore sociale, culturale e scientifico.

La concessione delle sale è riservata prioritariamente alle necessità degli Organi e delle Strutture Regionali.

Art. 2

Gli spazi non possono essere concessi:

- a) di norma nelle giornate in cui si svolgono sedute del Consiglio;
- b) per iniziative il cui scopo, anche indiretto, sia il lucro o la promozione commerciale.

Art. 3

L'uso degli spazi è autorizzato insindacabilmente dalla Direzione Attività Amministrativa in applicazione del presente disciplinare.

L'autorizzazione all'uso dell'Aula Consiliare è rilasciata, in casi eccezionali, esclusivamente dall'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Regionale si riserva comunque la facoltà di revocare la concessione per sopravvenute, eccezionali e motivate esigenze.

Art. 4

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto non è consentito l'uso degli spazi degli immobili, sede del Consiglio Regionale, per iniziative pubbliche che abbiano per oggetto, anche indirettamente, tematiche di interesse elettorale o riguardante referendum, ovvero per iniziative alle quali partecipino candidati alle elezioni o soggetti dei comitati promotori di referendum.

Durante il periodo sopra indicato è ammesso l'uso delle sale unicamente per iniziative di carattere istituzionale organizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta Regionale o per iniziative pubbliche che non rientrino nelle fattispecie contemplate nel comma 1 del presente articolo.

Art. 5

L'uso degli spazi è oneroso.

L'Ufficio di Presidenza può comunque escludere il pagamento per iniziative di carattere regionale o nazionale di rilevante e particolare interesse sociale, culturale o scientifico.

Non è dovuto alcun rimborso per l'utilizzazione degli spazi per le attività promosse dai soggetti di cui all'art.1, comma 2, *nonché dagli Organi delle Province e dei Comuni capoluogo di Province della Regione Abruzzo, fatta salva la necessità di provvedere, comunque, agli adempimenti di cui al successivo art.7.*

Art. 6

La richiesta di concessione degli spazi, effettuata dal legale rappresentante, deve pervenire alla Direzione Attività Amministrativa almeno trenta giorni prima della data programmata per la manifestazione e deve indicare:

- a) la data e l'oggetto della manifestazione;
- b) l'orario di inizio e l'orario in cui ha termine l'utilizzazione della sala;
- c) il numero delle persone che si prevede interverranno alla manifestazione (è assolutamente vietato il superamento di n.180 partecipanti per la Sala Michetti, di n.401 partecipanti per la Sala De Cecco e di n.50 per la sala polivalente situata al 3° piano del Palazzo del Consiglio Regionale di Pescara);
- d) le personalità civili, religiose e militari che saranno presenti;
- e) qualora prescritta, gli estremi dell'autorizzazione delle competenti Autorità;
- f) eventuali ulteriori richieste.

Art. 7

Il richiedente deve, inoltre, assumere l'impegno:

- 1) di assicurare la presenza, a proprio carico, di almeno quattro unità di personale di sorveglianza, appartenente ad un Istituto di Vigilanza autorizzato, con compiti oltre che di vigilanza anche di prevenzione incendi, appositamente qualificate ai sensi del D.M. 10/03/98; il personale dovrà essere impiegato a guardiania sia dei varchi di emergenza posti al piano terra, su Piazza Unione, sia dei varchi di emergenza posti ai due piani intermedi dell'Auditorium, corrispondenti al primo e secondo piano intermedio degli uffici del Consiglio Regionale. In occasione di manifestazioni che prevedano l'utilizzo della Sala oltre le ore 22,00 (orario sino al quale viene garantito il servizio di vigilanza per il Consiglio Regionale) dovrà essere assicurata la presenza di un'ulteriore unità di personale di sorveglianza per l'ingresso principale degli uffici del Consiglio Regionale, adibito a uscita di emergenza;
- 2) di non modificare l'arredo degli spazi e degli impianti ivi esistenti;
- 3) di assumere per intero l'onere economico delle riparazioni di eventuali danni arrecati agli spazi utilizzati;
- 4) di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni e qualsiasi responsabilità per furto o danni arrecati alla proprietà ed alle persone per effetto della concessione stessa, fermo restando che il risarcimento sarà a totale carico del richiedente;
- 5) di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla concessione, a persone e cose per un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro.
- 6) di assicurare la gratuità dell'ingresso alle sale, per tutti i partecipanti.

La polizza dovrà essere comprensiva anche dei danni arrecati ai materiali comunque depositati presso il Consiglio (manifesti, locandine, attrezzature varie).

Copia della polizza dovrà essere depositata presso il competente Servizio della Direzione Attività Amministrativa almeno cinque giorni prima dell'utilizzo degli spazi.

Il provvedimento autorizzativo potrà essere revocato qualora i richiedenti non avessero provveduto a corredare, almeno 5 giorni prima dell'evento, l'istanza di concessione con le dichiarazioni e le attestazioni comprovanti gli avvenuti adempimenti di cui all'art. 7, e con la ricevuta del versamento, se dovuto, di cui al successivo art. 8.

I soggetti utilizzatori dovranno attenersi puntualmente alle disposizioni del presente disciplinare, nonché alle eventuali prescrizioni che verranno fornite in sede autorizzativa e nel rispetto delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori.

Copia del presente disciplinare sarà pubblicato sul sito del Consiglio Regionale.

Art. 8

L'importo dovuto, a titolo di rimborso spese, per ciascuna giornata di utilizzazione degli spazi è determinato, forfettariamente ed annualmente, con provvedimento del Dirigente del competente Servizio della Direzione Attività Amministrativa tenuto conto dei seguenti elementi: oneri per il personale e per le spese relative al consumo di energia elettrica, riscaldamento, amplificazione, pulizia e riordino dei locali.

Per il presente anno si applicano le tariffe riportate nell'allegato "A" distinte per spazio utilizzato.

L'importo risultante dovrà essere versato sul c/entrate n. 936001 del bilancio del Consiglio Regionale almeno *cinque* giorni prima dell'utilizzo degli spazi.

Gli introiti per l'utilizzo a titolo oneroso degli spazi di cui all'art.5 saranno destinati al recupero dei costi sostenuti dal Consiglio Regionale nell'ambito delle spese generali di funzionamento, nonché al finanziamento delle spese di manutenzione e adattamento degli spazi stessi.

Art. 9

Può essere consentita nei palazzi del Consiglio Regionale l'affissione di comunicazioni ed in genere materiale pubblicitario relativo ad iniziative, a manifestazioni, a convegni, a seminari, ad incontri di informazione attinenti a temi di rilevante interesse della Regione e/o a problematiche emergenti che siano patrocinate dal Consiglio Regionale e/o dall'Ufficio di Presidenza, ovvero ad iniziative esclusive dei Gruppi Consiliari.

Non è consentita l'affissione di manifesti e documenti concernenti la propaganda elettorale.

Art. 10

L'Ufficio di Presidenza valuta la rispondenza dei comunicati e del materiale pubblicitario e divulgativo, ai requisiti previsti dal precedente art.9 .

Nei casi d'urgenza, decide il Presidente del Consiglio Regionale su proposta della Direzione Attività Amministrativa.

Art. 11

L'affissione è effettuata esclusivamente a cura del competente Servizio della Direzione Attività Amministrativa negli spazi riservati per tale finalità.

L'autorizzazione dispone le priorità ed i giorni di affissione.

Art. 12

Il competente Servizio della Direzione Attività Amministrativa provvede, senza alcuna formalità preventiva, alla rimozione immediata del materiale affisso senza autorizzazione.

Art. 13

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi con Pubbliche Amministrazioni già in essere alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

Art. 14

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla data della relativa deliberazione di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

**TABELLA RILEVAZIONE IMPORTI GIORNALIERI PER UTILIZZO SPAZI
A TITOLO ONEROSO, DA CORRISPONDERE AL CONSIGLIO REGIONALE
QUALE**

RIMBORSO SPESE FORFETTARIE.

Spazio utilizzato	Importo giornaliero	
L'AQUILA		
Sala Michetti	€150,00	
Ex Sala Consiliare	€150,00	
Spazi esterni Palazzo Emiciclo	€100,00	per ogni spazio
Altri spazi all'interno Palazzo Emiciclo	€100,00	per ogni spazio
PESCARA		
Sala De Cecco	€250,00	
Sala polivalente (3° PIANO)	€150,00	